

Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull’insolvenza di banche e commercianti di valori mobiliari

(Ordinanza FINMA sull’insolvenza bancaria, OIB-FINMA)

Modifica del ...

L’Autorità di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)

ordina:

I

L’ordinanza FINMA del 30 agosto 2012¹ sull’insolvenza bancaria è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 56

Capitolo 5: Differimento della disdetta di contratti

Art. 56 Contratti

¹ L’obbligo di cui all’articolo 12 capoverso 2^{bis} dell’ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio² (OBCR) si applica:

- a. ai contratti sull’acquisto, sulla vendita, sul prestito o su operazioni pensionistiche in relazione a titoli, diritti valori o titoli contabili e alle relative operazioni concernenti indici che li contengono come pure opzioni correlate a tali valori sottostanti;
- b. ai contratti sull’acquisto e sulla vendita con fornitura a una data futura, sul prestito o su operazioni pensionistiche in relazione a beni e alle relative operazioni concernenti indici che li contengono come pure opzioni correlate a tali valori sottostanti;
- c. ai contratti sull’acquisto, sulla vendita o sul trasferimento di beni, servizi, diritti o interessi a un prezzo preventivamente determinato e a una data futura (contratti a termine);
- d. ai contratti su operazioni «swap» concernenti tassi d’interesse, divise, valute, beni come pure titoli, diritti valori, valori contabili, agenti atmosferici, emissioni o inflazione, e alle relative operazioni concernenti indici che li contengono, compresi i derivati di credito e le opzioni su tassi d’interesse;
- e. agli accordi di credito in relazione interbancaria;

¹ RS 952.05

² RS 952.02

- f. a tutti gli altri contratti con il medesimo effetto di quelli menzionati alle lettere a–e;
- g. ai contratti di cui alle lettere a–f sotto forma di accordi quadro (*master agreements*).

² L'obbligo di cui all'articolo 12 capoverso 2^{bis} OBCR non si applica:

- a. ai contratti che non motivano la disdetta o l'esercizio di diritti ai sensi dell'articolo 30a capoverso 1 LBCR né direttamente né indirettamente mediante una misura della FINMA secondo il capo undicesimo della LBCR;
- b. ai contratti che vengono conclusi o compensati direttamente o indirettamente mediante un'infrastruttura del mercato finanziario o un sistema organizzato di negoziazione;
- c. ai contratti in cui è controparte una banca centrale estera;
- d. ai contratti di società del gruppo che non operano nel settore finanziario.

³ L'obbligo di cui all'articolo 12 capoverso 2^{bis} OBCR non si applica neanche a modifiche a contratti esistenti che si sono prodotte in ragione delle condizioni contrattuali senza ulteriore intervento delle parti.

Art. 61a Disposizione transitoria della modifica del ...

¹ Gli obblighi di cui all'articolo 12 capoverso 2^{bis} OBCR³ in combinato disposto con l'articolo 56 devono essere rispettati:

- a. al termine dei tre mesi successivi all'entrata in vigore della presente modifica, se si tratta della conclusione o della modifica di contratti stipulati con banche e commercianti di valori mobiliari o con controparti che sarebbero considerate tali se avessero la loro sede in Svizzera;
- b. al termine dei sei mesi successivi all'entrata in vigore della presente modifica, se si tratta della conclusione o della modifica di contratti stipulati con altre controparti.

² In casi motivati, la FINMA può concedere a singoli istituti un prolungamento dei termini di applicazione.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2017.

...

Autorità federale di vigilanza
sui mercati finanziari FINMA:

Il presidente, Thomas Bauer

Il direttore, Mark Branson

³ RS 952.02